REGOLAMENTO (CEE) N. 744/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1667/69 relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1667/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese (2), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 546/70 (3), ha fissato, per quanto concerne questi prodotti, gli importi riscossi all'esportazione e le sovvenzioni accordate all'importazione dalla Francia, destinati a compensare gli effetti delle misure di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 ; che i suddetti importi sono stati calcolati a datare dal 1° gennaio 1970, sulla base di un prezzo d'acquisto del burro di 890 FF per 100 chilogrammi, vale a dire applicando una percentuale del 7,64 % ;

considerando che la Francia ha deciso, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1586/69, di aumentare a 920,— FF per 100 chilogrammi il prezzo d'acquisto del burro a datare dal 1° aprile 1970 ; che questo aumento rappresenta una diminuzione della precedente percentuale del 3,11 % ; che la percentuale del 7,64 %, utilizzata per ultimo per il calcolo degli importi delle sovvenzioni e degli importi di compensazione fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1667/69, deve quindi essere sostituita dalla percentuale del 4,53 %, ferme restando le altre regole di calcolo utilizzate precedentemente per la fissazione degli importi di compensazione e delle sovvenzioni, ed in particolare quella di rinunciare all'applicazione di tali importi e sovvenzioni quando l'incidenza delle misure di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 è insignificante ;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1667/69 viene sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I suoi effetti decorrono dal 1° aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 18.
(3) GU n. L 68 del 25. 3. 1970, pag. 11.

ALLEGATO I

Sovvenzioni e importi di compensazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

A. Prodotti per i quali sono fissati importi individuali

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in FF/100 kg peso netto
04.03	Burro :	
	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	43,65
	B. altri :	
	(I) aventi tenore in peso di materie grasse inferiore al 96 %	48,98
	(II) aventi tenore in peso di materie grasse uguale o superiore al 96 %	52,97

B. Prodotti per i quali le sovvenzioni e gli importi di compensazione sono calcolati secondo il tenore di materie grasse

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in FF per 1 % di materie grasse per 100 kg peso netto
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :	
	ex A. aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %	0,343
	B. altri	0,532
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :	
	A. senza aggiunta di zuccheri :	
	ex II. Latte, escluso il latticello di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore al 6 %, e crema di latte in polvere aventi tenore in peso di materie grasse :	
	(1) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 40 %	0,343
	(2) superiore al 40 %	0,532
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere :	
	ex b) diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno aventi tenore in peso di materie grasse	
	(1) superiore all'11 % e inferiore o uguale uguale al 40 %	0,343
	(2) superiore al 40 %	0,532

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in FF per 1 % di materie grasse per 100 kg peso netto
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :	
	I. Latte e crema di latte, in polvere :	
	ex b) diversi dal latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	(1) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 40 %	0,343 (1)
	(2) superiore al 40 %	0,532 (1)
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere :	
	ex b) diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiori o uguale a 9,5 %, ed aventi tenore in peso di materie grasse :	
	(1) superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 40 %	0,343 (1)
	(2) superiore al 40 %	0,532 (1)

(1) Per i prodotti di questa sottovoce si applica un importo addizionale pari a 0,1311 FF per ogni percento costituente il tenore in saccarosio contenuto in 100 chilogrammi di peso netto del prodotto.